

ARRIVO IL 29/10/2024
PROT.DRU 15954 DEL 04/11/2024
A1 Piazza + S4 + S1



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Prot. n. 30440 del 29/10/2024

Oggetto: Variante urbanistica - Sentenza n. 645/ del 03/03/2022 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - **Richiesta pubblicazione proposta di variante urbanistica sul sito internet del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, ai sensi del comma 11 art. 26 L. R. n. 19/2020, ai fini della Conferenza di pianificazione da attivare con successiva nota**

All'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica Servizio 4
Via Ugo la Malfa, n. 169
90146 - Palermo
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
n.q. di Autorità competente V.A.S.
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

All'Ufficio del Genio Civile di Catania
Via Lago di Nicito n. 89
95124 CATANIA
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania
Via Luigi Sturzo, 80
95131 Catania (CT)
soprict@certmail.regione.sicilia.it

All'Autorità di Bacino della Regione Sicilia
Via G. Bonsignore 1
90135 - Palermo
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

U.O.S. Igiene Pubblica Territoriale di Adrano
Piazza Sant' Agostino, 27
95031 Adrano (CT)
igieneadrano@pec.aspct.it

U
COMUNE DI BIANCAVILLA
Comune di Biancavilla
Protocollo N.0030440/2024 del 29/10/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

– il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) con sentenza n. 345/2022 in data 3 marzo 2022 ha disposto:

- a) l'accoglimento del ricorso presentato dal sig. Vincenzo Mancari e, per l'effetto, annullato gli atti impugnati limitatamente a quanto d'interesse del ricorrente e quindi alla destinazione urbanistica VSP (verde pubblico per lo sport di progetto), attribuita al terreno di sua proprietà con decreto dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana n. 773, il 7 novembre 1993;
- b) la condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido fra loro in parti uguali, e il pagamento, nei confronti di parte ricorrente, dei 2/3 delle spese processuali del giudizio.

Atteso che:

- il TAR, a fronte delle caratteristiche dimensionali del terreno e delle seguenti considerazioni, ponderate da specifica giurisprudenza (sentenza del C.G.A. n. 205/2018), ha ritenuto che:

“essendo stato il terreno di proprietà del ricorrente sottoposto dal 1993 a vincolo espropriativo, in quanto ricompreso tra le aree classificate F2 destinate alla “creazione di parchi pubblici”, vincolo qualificato come espropriativo dal CGA, con la sentenza n. 205/2018; con il nuovo P.R.G., il terreno sarebbe stato nuovamente sottoposto a vincolo espropriativo in quanto classificato come zona Vs – Verde pubblico per lo sport; la nuova destinazione impressa al terreno del ricorrente, consistente in sostanza nella medesima riapposizione del vincolo espropriativo già apposto nel 1993, apparirebbe quindi illegittima ed immotivata in ordine alla persistenza e all'attualità dell'interesse pubblico ad asservire nuovamente il terreno di proprietà del ricorrente. Inoltre, l'esigua estensione del terreno (circa mq.500) renderebbe impossibile la realizzazione delle opere contemplate nelle previsioni del nuovo strumento urbanistico”;

Dato Atto che, secondo il TAR il vincolo avrebbe effetto espropriativo tutte *“le volte in cui la destinazione della area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, nel senso di riferita esclusivamente all'ente esponenziale della collettività territoriale. E pertanto nel caso (...) di parcheggi pubblici, strade e spazi pubblici, spazi pubblici attrezzati, parco urbano, attrezzature pubbliche per l'istruzione. In tali casi, evidentemente, l'utilizzatore finale dell'opera non può che essere l'ente pubblico di riferimento ed essa, in nessun caso, può essere posta sul mercato per soddisfare una domanda differenziata che, semplicemente, non esiste”* (v. C.G.A., n. 344/2015)...»;

che a fronte di quanto disposto con ordinanza del TAR n. 3954, del 22/12/2023, la nomina di un Commissario ad acta, al fine di dare esecuzione al giudicato, ovvero alla sentenza del TAR, sezione II, N. 345/2022 in data 3 marzo 2022;

che con Verbale del 17/01/2024 prot. 1336 il commissario ad Acta Ing. Scalisi Alfredo si è insediato presso il Comune di Biancavilla;

che con determina n. 545, del 05/04/2024 è stato nominato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 legge reg. 19/2020 Responsabile del Procedimento l'ing. Antonino Famulari;

che con atto prot. 10104, del 11/04/2024 è stato avviato il procedimento relativo alla urbanistica ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge reg. 19/2020;

che a seguito di detto atto non sono pervenute osservazioni;

Dato atto, altresì, che il P.R.G. del comune di Biancavilla è dotato di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) giusto D. A. n. 153/GAB del 11/04/2019;

Visto il D.D.G. n. 198, del 24/11/2020, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica;

Visto il D.D.G. n. 46, del 18/03/2021, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica;

Visto il certificato di destinazione urbanistica, prot. 15304, del 06/06/2024 dell'area identificata in catasto al foglio 34, particella 816, oggetto della variante urbanistica;

Visti Gli elaborati Tecnici relativi alla variante urbanistica, composti da:

- 1) 1_Relazione tecnica Variante;
- 2) Tav. 1 – inquadramento territoriale;
- 3) Tav. 2 Stralcio Catastale;
- 4) Tav. 3 Inquadramento Urbanistico dell'area;
- 5) Tav. 4 Assegnazione Urbanistica al terreno – foglio 34, part. 816;
- 6) Relazione Paesaggistica - Art. 146, D. Lgs. 42/2004.

Considerato che il P.R.G. di Biancavilla è dotato di:

- VAS (Valutazione Ambientale Strategica) giusto D. A. n. 153/GAB del 11/04/2019;
- di studio Agricolo Forestale, come da allegato n. 1 alla presente;
- di Relazione Geologica, per la quale ha ottenuto il parere del Genio Civile di Catania, il quale ha espresso il proprio parere con nota posizione 88932 - 15408 del 29/04/2008 - allegato n. 2 alla presente;
- Parere del Parco dell'Etna n. 265/10 del 17 maggio 2010 ai sensi dell'art. 17, della legge reg. 14/88 - allegato n. 4 alla presente;

Considerato, altresì, che a fronte della destinazione urbanistica proposta per l'area, di cui trattasi, si possa procedere ad una riconferma del parere reso dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'ex art. 13, della legge 64/74, come recepito dall'art. 89, del d.P.R. 380/2001 e art 15, della L. R. 16/2016;

Visto il comma 12 dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. laddove dispone quanto segue:

“12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. (comma così modificato dall'art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020)”;

Visto il comma 7, dell'articolo 18 della legge reg. 19/2020, laddove si dispone che:

“Al fine di evitare duplicazioni, la VAS recepisce gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e, nel caso di varianti, dei piani cui si apporta la variante per gli aspetti già oggetto di precedente valutazione. Ai fini della VAS sono utilizzati, per le parti pertinenti, gli approfondimenti, le analisi e le informazioni già effettuati e raccolti nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o di altri casi”.

Visto il punto 1.5 del D. A. n. 271/gab del 23 dicembre 2021 *“Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss. mm. ii.”*, che disciplina le procedure relative alle varianti urbanistiche parziali e prescrive il recepimento delle *“indicazioni e le prescrizioni di tutti i piani sovraordinati e di settore con particolare riferimento al Piano Paesaggistico della Provincia di Catania già adottato e pubblicato;*

Visto il Piano Paesaggistico degli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella Provincia di Catania approvato con D. A. n. 31/GAB, del 03/10/2018, dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

Accertato che:

- l'area identificata in catasto al foglio 34, particella 816, oggetto della variante urbanistica, ricade nell'ambito del paesaggio Locale 13, "*Area dei Centri Abitati di Sud-Ovest*", disciplinato dall'art. 33, delle Norme Tecniche d'attuazione, ed in particolare nell'ambito del **Paesaggio Locale 13d**, ovvero: "*Paesaggio del Vallone San Filippo e dell'affioramento dei Lahars di Biancavilla*";
- il livello di tutela del piano sovraordinato stabilisce il "*contenimento di eventuali nuove costruzioni che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale*";
- sulla base di quanto sopra riportato e del corollario, la scelta conseguente di ritipizzazione dell'area è quella di non assegnare ulteriore edificazione alla zona, evitando, peraltro, la riproposizione e/o reiterazione del vincolo ad attrezzatura pubblica F, dovendosi considerare la sufficienza, sotto il profilo normativo, dello standard esistente;
- Tale scelta, peraltro, risulta in linea con il regime di tutela evidenziata dal Decreto Assessoriale del 6 aprile 1998 e dal Piano paesaggistico, laddove prescrivono le seguenti misure orientate a:
 - *mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;*
 - *conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;*
 - *recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;*
 - *per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturalizzazione;*
 - *rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali;*
 - *utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;*
 - *contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;*
 - *tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica;*
 - *tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.*

Richiamato il comma 11 dell'articolo 26 della L.R. 19/2020, il progetto di variante nei termini soprariportati, messi a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante pubblicazione, nel sito Web del Comune di Biancavilla e dell'Assessorato Territorio ed Ambiente per almeno trenta giorni prima della data fissata per la conferenza;

Visto il comma 10 dell'articolo 26, della legge reg. 19/2020 nel testo vigente, laddove dispone: "*Al fine di garantire la partecipazione al processo decisionale ed avviare le procedure di consultazione e di acquisizione dei necessari pareri sul progetto definitivo del PUG, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla data di consegna degli elaborati, indice la Conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 10, fissandone la prima seduta non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla data di convocazione. Alla Conferenza di pianificazione sono invitati tutti i soggetti pubblici che per legge sono chiamati a rilasciare pareri, nulla osta,*

autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, tra cui i rappresentanti dell'ufficio del Genio Civile e della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio, del dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'autorità competente in materia di VAS, dell'autorità di bacino, nonché gli altri soggetti pubblici competenti in materia ambientale".

Per quanto sopra esposto, dovendo procedere alla Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 26 comma 10 della L. R. n. 19/2020, si chiede al Dipartimento Reg.le dell'Urbanistica la pubblicazione, per 30 giorni, del presente avviso sul sito web istituzionale dell'ARTA/DRU in applicazione dell'art. 26 comma 11 della L.R. n. 19/2020 e ss. mm. ii.

Si comunica che la presente richiesta sarà pubblicata sul sito web del Comune di Biancavilla all'indirizzo "<https://comune.biancavilla.ct.it>"

Si comunica, altresì, agli Enti in indirizzo, coinvolti nella procedura di Conferenza di Pianificazione che gli elaborati della proposta di variante urbanistica sono consultabili al Link: https://www.comune.biancavilla.ct.it/it/public_documents/variante-urbanistica-pubblicazione-proposta

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti del Responsabile del procedimento: ing. Antonino Famulari -- Tel. 095.7600111 centr. 095.7600421 – PEC: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonino Famulari

